

Per il processo d'appello dopo la sua assoluzione

Don Milani ritorna davanti ai giudici

La nobile difesa degli obiettori di coscienza del sacerdote fiorentino - Il problema inserito nel ddl per la protezione civile

Avrà inizio oggi il processo di Appello a carico di don Lorenzo Milani Comparetti, parroco di Barbiana nel Mugello. Nel giudizio di 1. grado, don Milani era stato assolto « perché il fatto non costituisce reato » dall'accusa di apologia di reato per avere l'11 febbraio '65 indirizzato a tutti i cappellani militari una lettera aperta in cui difendeva il principio dell'obiezione di coscienza che i cappellani avevano, in un loro ordine del giorno, definito come « espressione di viltà ». Insieme al sacerdote fu incriminato anche il giornalista Luca Pavolini per aver pubblicato su « Rinascita », il 6 marzo '65 la lettera aperta del religioso. Fu assolto anche il direttore responsabile della rivista. Contro la assoluzione presentò appello il P.M. Pasquale Pedote, il quale aveva chiesto la condanna di don Milani e Luca Pavolini rispettivamente a otto mesi e 15 giorni di reclusione.

Don Lorenzo Milani, oltre che parroco di Barbiana, era anche insegnante. La sua era una parrocchia di montagna; quando ci arrivò vi era solo una scuola elementare. Una sola aula per 5 classi. I ragazzi uscivano dall'ultimo anno di scuola elementare semi-analfabeti. Decise allora di « spendere la sua vita » per l'elevazione civile e non solo religiosa di quei ragazzi.

Per quali ragioni don Lorenzo Milani scrisse la « lettera aperta »? Impossibilitato a presenziare al dibattimento a causa delle sue malferme condizioni di salute, lo ha spiegato ai giudici di primo grado con un memoriale: « Il motivo occasionale che mi spinse a scrivere fu la lettera di un ritaglio di giornale. Si trattava di un comunicato dei cappellani militari in congedo della regione toscana » nel quale erano contenute le parole « espressione di viltà » per definire i 31 giovani obiettori di coscienza trattenuti in carcere. Quando quel comunicato mi arrivò era già vecchio di una settimana. Alle mie richieste di chiarimenti, le autorità civili e quelle religiose non diedero esito. Allora abbiamo reagito noi. Una scuola austera come la nostra che non conosce ricreazione e vacanza ha tanto tempo a disposizione per pensare e studiare, perciò ha il diritto o il dovere di dire cose che altri non dice. Abbiamo preso i nostri libri di storia — umili testi di scuola media — e siamo riandati indietro di cento anni di storia italiana alla ricerca di una guerra giusta. Di una guerra cioè che fosse in regola con l'art. 11 della Costituzione. Non l'abbiamo trovata ».

Nella lettera aperta infatti don Milani invita i cappellani a scorrere la storia del nostro paese dal 1860 in poi. « Non potete — egli scrive — non pronunciarvi sulla storia di ie-

nostri soldati. Oltre a tutto la patria, cioè noi, vi paghiamo o vi abbiamo pagato anche per questo. E se manteniamo a caro prezzo l'esercito, è solo perché difenda con la patria gli alti valori che questo concetto contiene: la sovranità popolare, la libertà, la giustizia. E allora urgeva più che educaste i nostri soldati all'obiezione che all'obbedienza ».

E gli obiettori, quindi? « Aspettate a insultarli, — dice don Milani — domani forse scoprirete che sono dei profeti. Certo il luogo dei profeti è la prigione ma non è bello star dalla parte di chi ce li tiene ».

Il tribunale di primo grado assolvendo don Lorenzo Milani, non ha inteso, naturalmente, entrare nel merito della liceità della obiezione di coscienza alla luce delle norme vigenti. Sulla questione sono pendenti in Parlamento varie proposte di legge presentate da parlamentari di diversi gruppi che non hanno compiuto ancora l'iter legislativo. Nel ddl per la protezione civile presentato dal ministro per gli Interni Taviani e recentemente approvato dal consiglio dei ministri, è peraltro prevista, per gli obiettori che ne abbiano i requisiti, la possibilità di prestare il servizio militare nelle file del corpo dei vigili del fuoco, in maniera da conciliare le motivazioni che sono alla base dell'obiezione di coscienza con gli obblighi sanciti dalla legge.